



**COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO**  
*(Provincia di Vicenza)*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

ANNO 2021  
**N. 8 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - ANNO 2021**

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 19:30 presso la Residenza Municipale, con nota di convocazione prot. N. 1643 del 26/03/2021, in via Chiesa Nuova, 3 in seduta Straordinaria, in sessione Pubblica, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza, nelle persone dei seguenti signori identificati dal Segretario Comunale tramite schermata a video:

|                     |                          | Presente/Assente |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| rag. Tasso Gabriele | Sindaco                  | Presente         |
| Bacco Adriano       | Componente del Consiglio | Presente         |
| Rancan Sara         | Componente del Consiglio | Presente         |
| Bauce Alessandra    | Componente del Consiglio | Presente         |
| Antoniazzi Mauro    | Componente del Consiglio | Presente         |
| Xompero Daniele     | Componente del Consiglio | Presente         |
| Beltrame Rina       | Componente del Consiglio | Assente          |
| Dalla Barba Davide  | Componente del Consiglio | Presente         |
| Bocchese Susy       | Componente del Consiglio | Presente         |
| Santolini Jonathan  | Componente del Consiglio | Presente         |
| Mioli Chiara        | Componente del Consiglio | Presente         |

N. Presenti 10    N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ruggeri Elena.

Il Sig. Tasso rag. Gabriele nella sua qualità Sindaco pro-tempore, visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 12/11/2020, nonché il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza, nonché la validità dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

*Il Sindaco illustra l'argomento.  
Non essendoci interventi si passa alla votazione.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**PRESO ATTO** che con il Regolamento Comunale per l'applicazione della “nuova” IMU, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2020, esecutiva, all'art. 4 comma 1 è stata prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**CONSIDERATO** che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di San Pietro Mussolino sono esenti dall'imposta in quanto rientrano nel disposto di cui all'art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019;

**PRESO ATTO** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25%

dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**PRESO ATTO**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC;

**RICHIAMATO** l'art. 1, L. n. 160/2019:

-comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

-comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

-comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

-comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

-comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

| <i>Tipologia imponibile</i>  | <i>Aliquota</i> | <i>Detrazione</i> | <i>Note</i>  |
|--|-----------------|-------------------|--|
| Abitazione principale "di lusso" accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze | 4 per mille     | € 200,00          | Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso |
| Immobili di categoria catastale D, esclusa D10   | 8,80 per mille  | € 0,00            | Gettito riservato allo Stato 7,6 per mille<br>Gettito riservato al Comune 1,2 per mille  |
| Terreni agricoli   | Esenti          | € 0,00            | Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019   |
| Aree fabbricabili  | 7,60 per mille  | € 0,00            |  |
| Per tutti gli altri immobili   | 8,80 per mille  | € 0,00            |  |

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le

aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO CHE**, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**RIMARCATO** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**EVIDENZIATO** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**CONSIDERATO** che non è ancora stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per cui non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

**ATTESO CHE**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**DATO ATTO CHE** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31/03/2021;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della “nuova” IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2020, esecutiva;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto legislativo 267/2000;

**VISTI** i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

*In conformità dell'esito della votazione, espressa per chiamata nominativa, si dà atto delle seguenti risultanze:*

*Voti Favorevoli: n. 10 - Unanimità*

*Voti Astenuti: nessuno*

*Voti Contrari: nessuno*

## **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) in vigore per l'esercizio finanziario 2020 anche per l'anno 2021 nelle seguenti misure:

| <i>Tipologia imponibile</i>  | <i>Aliquota</i> | <i>Detrazione</i> | <i>Note</i>  |
|--|-----------------|-------------------|--|
| Abitazione principale “di lusso” accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze | 4 per mille     | € 200,00          | Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso |
| Immobili di categoria catastale D, esclusa D10   | 8,80 per mille  | € 0,00            | Gettito riservato allo Stato 7,6 per mille Gettito riservato al Comune 1,2 per mille   |
| Terreni agricoli   | Esenti          | € 0,00            | Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019   |
| Aree fabbricabili  | 7,60 per mille  | € 0,00            |  |
| Per tutti gli altri immobili   | 8,80 per mille  | € 0,00            |  |

3) Di prendere atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, così come stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione, al fine della sua efficacia, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

*In ragione dell’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare seguito nel più breve tempo possibile ai contenuti della stessa, con la seguente votazione espressa per chiamata nominativa:*

*Voti Favorevoli: n. 10 - Unanimità*

*Voti Astenuti: nessuno*

*Voti Contrari: nessuno*

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, li 25/03/2021

Il Responsabile del Settore

F.to rag. Tiziana Consolaro  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2021

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio rag. Tiziana Consolaro, esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

San Pietro Mussolino, li 25 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to rag. Tiziana Consolaro  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Il Segretario Comunale

F.to

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 07/04/2021 al 22/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, li 07/04/2021

Il Segretario Comunale

F.to

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/03/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 19/04/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Li, 07/04/2021

Il Segretario Comunale

F.to

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 07/04/2021